Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 2 aprile 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. **1674.**

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 110. — Agli insegnamenti del secondo anno del biennio per la laurea in Ingegneria è aggiunto quello di « Geometria II » (semestrale).

Art. 111. — Nel I gruppo (c) del corso di laurea in Ingegneria civile - sezione edili, l'insegnamento di « Consolidamento dei monumenti » è sostituito con quello di « Caratteri distributivi degli edifici ».

Nel II gruppo (c) del corso di laurea in Ingegneria chimica l'insegnamento di « Metallurgia elettrochimica » è sostituito con quello di « Metallurgia e metallografia ».

Ai tre gruppi (c) del corso di laurea in Ingegneria elettronica è aggiunto un quarto gruppo con i seguenti insegnamenti:

Gruppo IV:

Tecnologia dei controlli automatici;

Componenti dei sistemi di controllo.

Nel corso di laurea in Ingegneria nucleare il gruppo I e il gruppo II con i relativi insegnamenti sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

(c) gruppo I:

Calcolo elettronico;

Cicli del combustibile.

(c) gruppo II:

Calcolo elettronico;

Cinetica del reattore e controllo di sicurezza.

(c) gruppo III:

Tecnologia dei materiali nucleari;

Impianti chimici nucleari.

Gli articoli da 198 a 204, relativi alla scuola di specializzazione nelle discipline geologiche-minerarie, sono abrogati e sostituiti dai seguenti relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Ingegneria mineraria.

Scuola di specializzazione in Ingegneria mineraria

Art. 198. — Presso la Facoltà di ingegneria è istituita una scuola biennale di specializzazione in Ingegneria mineraria.

La scuola attua il corso di perfezionamento teorico e pratico previsto per i funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, laureati in ingegneria.

Art. 199. — Alla scuola possono essere iscritti, oltre a funzionari ingegneri del Corpo delle miniere, i laureati in Ingegneria di qualsiasi corso di laurea.

Art. 200. — Le materie di studio della scuola sono le seguenti:

1) Mineralogia;
2) Petrografia;
3) Geologia;
4) Giacimenti minerari;
5) Geofisica mineraria;
6) Arte mineraria;
7) Meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
8) Estrazione e trasporto degli idrocarburi;
9) Tecnologie minerarie;
10) Impianti minerari.

Art. 201. — Il direttore della scuola è nominato dal Consiglio della facoltà e si intende confermato anno per anno, salvo contrario provvedimento.

Art. 202. — Gli iscritti alla scuola devono superare gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti elencati all'art. 200, nonchè aver frequentato un periodo di tirocinio non inferiore a 60 giorni presso miniere indicate dal Consiglio della scuola. I funzionari ingegneri del Corpo delle miniere possono essere dispensati dal tirocinio su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 203. — La Commissione di ciascun esame di profitto è composta dal professore della materia, di un altro professore ufficiale e di un cultore della materia o di materia affine.

Art. 204. — Gli iscritti che al termine del corso di studi avranno discusso una dissertazione scelta su una materia oggetto del corso stesso, conseguiranno un diploma di specializzazione in Ingegneria mineraria. Tale discussione dovrà essere sostenuta innanzi ad una Commissione presieduta dal direttore della scuola e composta dal preside della Facoltà di ingegneria, dai docenti della scuola e da cultori della materia in numero complessivo di sette membri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. **1675.**

Modifiche allo statuto della libera Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso nel senso cioè che viene istituita presso la Facoltà di economia e commercio una scuola di perfezionamento in Statistica, calcolo delle probabilità e scienze attuariali.

Art. 59. — E' istituita presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano una scuola di perfezionamento in « Statistica, calcolo delle probabilità e scienze attuariali ».

Art. 60. — La scuola è diretta dal professore ordinario di Statistica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università Bocconi. I docenti sono nominati, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del Consiglio di facoltà.

Art. 61. — La durata del corso è di due anni.

Art. 62. — Alla scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in Scienze economiche e commerciali, in Matematica, in Matematica e fisica, in Fisica e in Ingegneria, e in Scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Art. 63. — Al termine del primo anno di corso, gli studenti che abbiano superato tutti gli esami, possono scegliere tra i due indirizzi:

1) Statistico-demografico;
2) Attuariali.

Art. 64. — Le materie di insegnamento sono:

I Anno:

Insegnamenti comuni ai due indirizzi:

Analisi matematica;
Geometria analitica;
Calcolo delle probabilità;
Statistica;
Demografia;
Sociologia;

Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
Logica matematica.

II Anno:

A) *Insegnamenti per l'indirizzo statistico-demografico*:
Statistica: corso superiore (Teoria dei campioni);
Storia della statistica;
Statistica aziendale;
Statistica economica;
Statistica applicata alle scienze fisiche;
Econometrica;
Biometrica e genetica;
Psicologia sperimentale.

B) *Insegnamenti per l'indirizzo attuariale*:
Statistica assicurativa;
Matematica finanziaria ed attuariale;
Tecnica attuariale delle assicurazioni;
Economia delle imprese di assicurazioni;
Diritto delle assicurazioni private e sociali;
Tecnica amministrativa delle imprese assicurative.

Art. 65. — La frequenza alle lezioni è obbligatoria e saranno ammessi agli esami solo gli allievi che abbiano frequentato i singoli insegnamenti.

Al secondo anno di corso saranno ammessi gli allievi che abbiano superato tutti gli esami degli insegnamenti del primo corso.

Art. 66. — Le Commissioni per gli esami di profitto saranno formate dagli stessi professori incaricati dello insegnamento delle materie del corso e presiedute dal direttore della scuola.

Ai candidati che abbiano seguito i corsi e superato tutti gli esami degli insegnamenti prescritti dal piano degli studi, verrà rilasciato un diploma di perfezionamento in Scienze statistiche demografiche o in Scienze statistiche attuariali, a seconda dell'indirizzo prescelto.

Art. 67. — Le tasse di iscrizione e di frequenza ed i contributi per le esercitazioni saranno stabiliti anno per anno, dal Consiglio di amministrazione della Università, e comunicati attraverso il manifesto annuale della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1676**.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:

a) *indirizzo organico biologico*:
1) Chimica dei coloranti;
2) Radiochimica;
3) Chimica nucleare;
4) Magistero di chimica;
5) Spettrochimica;
6) Strutturistica chimica;
7) Analisi chimica strumentale;
8) Biochimica fisica;

b) *indirizzo inorganico-chimico-fisico*:
1) Chimica dei coloranti;
2) Radiochimica;
3) Chimica nucleare;
4) Magistero di chimica;
5) Spettrochimica;
6) Strutturistica chimica;
7) Analisi chimica strumentale;
8) Biochimica fisica.

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
1) Chimica dei coloranti;
2) Radiochimica;
3) Chimica nucleare;
4) Magistero di chimica;
5) Spettrochimica;
6) Strutturistica chimica;
7) Analisi chimica strumentale;
8) Biochimica fisica.

Art. 44. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
1) Biologia marina;
2) Ecologia;
3) Embriologia sperimentale;
4) Fisiologia vegetale;
5) Genetica;
6) Ecologia applicata.

Art. 45. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
1) Biochimica fisica;
2) Citologia;
3) Ecologia;
4) Fisiologia vegetale;

5) Genetica;
6) Micologia;
7) Microbiologia.

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
1) Cristallochimica;
2) Mineralogia applicata;
3) Ecologia;
4) Geologia regionale;
5) Giacimenti minerari;
6) Idrogeologia;
7) Micropalentologia;
8) Rilevamento geologico;
9) Sedimentalogia.

Il titolo della scuola di perfezionamento in psicologia, in pedagogia, in psicopedagogia annessa alla Facoltà di magistero è mutato in « scuola di specializzazione in psicologia, in pedagogia, in psico-pedagogia ».

Art. 78, relativo alla suddetta scuola è abrogato e modificato come segue: « E' istituita presso la Facoltà di magistero una scuola di specializzazione in psicologia, in pedagogia, in psico-pedagogia ».

Art. 81, relativo alla suddetta scuola è abrogato e modificato come segue: « La scuola rilascerà un diploma di specializzazione in psicologia o in pedagogia, o in psico-pedagogia ».

Art. 83. — Agli insegnamenti fondamentali della suddetta scuola sono aggiunti quelli di:
i) Psico-pedagogia;
l) Psicologia sociale.

Gli insegnamenti complementari sono i seguenti:
m) Psicologia sperimentale (con esercitazioni di laboratorio);
n) Psicologia applicata ai problemi del lavoro;
o) Psicologia chimica;
p) Legislazione scolastica;
q) Statistica.

Art. 85, relativo alla suddetta scuola è abrogato e sostituito dal seguente: « Il direttore della scuola è scelto dal Consiglio di facoltà di magistero tra i professori di ruolo della Facoltà medesima.

La durata della carica è di due anni con possibilità di riconferma. Il Consiglio su proposta del direttore della scuola, nomina anche i docenti che vengono scelti tra i professori di ruolo, i liberi docenti e tra le persone di riconosciuta competenza nella specialità ».

Gli articoli 87, 88, 89 relativi alla suddetta scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 87. — « Le discipline di insegnamento sono raccolte in due gruppi: gruppo psicologico, a cui appartengono le discipline sopra contrassegnate con le lettere *a*), *b*), *f*), *g*), *l*), *m*), *n*); gruppo psico-pedagogico, a cui appartengono tutte le altre ».

Art. 88. — « Lo studente sarà ammesso all'esame di diploma dopo aver nel biennio seguito i corsi e superati gli esami relativi a tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno a tre complementari se aspira al diploma di Psicologia o al diploma di Pedagogia e a tutti gli insegnamenti complementari, oltre a quelli fondamentali, se aspira al diploma di Psico-pedagogia ».

Art. 89. — « Il diploma di specializzazione sarà in Psicologia o in Pedagogia a secondo che l'argomento della tesi verta su materia rispettivamente di Psicologia o di Pedagogia; la specializzazione in Pisco-pedagogia sarà concessa a chi avrà superato gli esami in tutte le cinque materie complementari, oltre che in tutte le fondamentali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 105. — VILLA

LEGGE 28 marzo 1962, n. 111.

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1962, n. 4, che abroga il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, e il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, con i quali furono istituiti i coefficienti di compensazione sul grasso di maiale fuso (strutto), di qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto) e sul lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1962, n. 4, concernente l'abolizione dei coefficienti di compensazione sullo strutto e sul lardo importati dalla Francia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — RUMOR — COLOMBO — PRETI — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 112.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento commerciale « P. Mitterhofer » di Merano.

N. 112. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento commerciale « P. Mitterhofer » di Merano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 113.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 113. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia, viene autorizzata ad acquistare dai signori avv. Spizzi Luigi e Spizzi Cesare, un appezzamento di terreno, sito in Pavia, di mq. 45.000, al prezzo di L. 157.500.000, da destinarsi all'ampliamento e alla costruzione di edifici occorrenti alla installazione di nuovi istituti scientifici.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1962.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa-valori di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo successivo, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 271, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di tre posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 successivo, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 149, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26 del 30 stesso mese, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per tre posti di agente di cambio presso la Borsa-valori di Bologna;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa-valori di Bologna, i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Toschi dott. Ottone;
2) Pallavicini dott. Gian Carlo;
3) Gherardi dott. Guelfo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1962

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1962
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 26. — CARUSO

(2070)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabiliti dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali, prevista dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1959, numero 24992, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 99, con il quale venne costituita, presso la Direzione dei lavori pubblici del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ingegnere Ettore Mocellini, ispettore generale del Genio civile;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1960, n. 14486, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1960, registro n. 54, foglio n. 225, mediante il quale venne costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, la Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, stabilito dalle Commissioni provinciali, prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, confermandone quale membro, il dott. ing. Ettore Mocellini predetto, e venne disposta la cessazione della attività della Commissione costituita col citato decreto ministeriale 10 dicembre 1959, n. 24992, a decorrere dal 1° dicembre 1960;

Considerato che il dott. ing. Ettore Mocellini in data 19 novembre 1961 è deceduto e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla predetta Commissione;

Ai termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Massimo Levi, ispettore generale del Genio civile, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. ing. Ettore Mocellini, deceduto.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor ing. Massimo Levi, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Si autorizza sul capitolo 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso, l'impegno della somma di lire 35.000 (trentacinquemila) per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: SPASARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962
Registro n. 9, foglio n. 323

(2118)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1962.

Trasferimento di debiti dalla S.p.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C., in liquidazione, alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti tra gli Enti o Società con capitale interamente statale, assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 4 febbraio 1957 e 17 novembre 1959 emanati di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali per effetto dei quali la S.p.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C. e la S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., con capitale interamente statale, rientrano tra le Società per cui sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della S.p.A. E.N.I.C. è necessario trasferire i seguenti debiti in contestazione:

1) Associazione Lavorazione Films Artistici - Società cooperativa a responsabilità limitata - Roma, saldo c/c sfruttamento film « Sciuscià » .	L.	769.600
2) Athena Cinematografica S.r.l. - Roma, saldo c/c sfruttamento films « Ci troviamo in galleria » e « Canzone appassionata » . .	»	552.370
3) Produzione Cinematografica F. C.F. - Roma, saldo c/c sfruttamento film « Biancaneve e i sette ladri »	»	280.600
4) Impresa Ferruccio Gamucci c/ Remigio Pavone, Principe del Drago Urbano e E.N.I.C. - cit. 29 marzo 1955 - Tribunale di Roma, pagamento lavori	»	58.000.000
5) Ministero delle finanze - Intendenza finanza - Messina, imposta suppletiva di registro ed accessori atto notar Arrigo del 19 aprile 1945, registrato l'8 maggio 1945, n. 3666 e atti precedenti di cui alle ingiunzioni rese esecutorie avverso E.N.I.C. ed altri il 3 gennaio 1950 e 16 aprile 1959 . .	»	11.000.000
6) Rinaldi Nazzareno, rapporto di lavoro, citazione 10 settembre 1957 - Tribunale di Milano	L.	5.000.000
Totale . .	L.	75.602.570

Atteso che la S.p.A. E.N.I.C. in liquidazione ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento degli importi preindicati su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

I sopraelencati debiti in contestazione della S.p.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C., in liquidazione, complessivamente ammontanti a lire 75.602.570 (lire settantacinquemilioniseicentoduemilacinquecentosettanta) sono trasferiti alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., in liquidazione.

Roma, addì 12 febbraio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(2071)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1962.

Composizione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, che ha approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 50, con il quale è stato modificato l'art. 9 dello statuto stesso;

Visto il proprio decreto 6 giugno 1959 concernente la nomina dei componenti il Collegio sindacale dello Ente predetto;

Ritenuta la necessità di procedere, per scaduto biennio, alla rinnovazione del Collegio sindacale;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per lo addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, è così composto:

Visconti dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

Vandi prof. Adriano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Milano dott. Mario, in rappresentanza degli industriali;

Pinto Francesco, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2072)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 marzo 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Iver Leif Klingenberg, Console onorario di Norvegia a Napoli, con giurisdizione sulle province della Campania, della Basilicata, della Calabria, fatta eccezione della città di Reggio.

(1943)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1962, registro n. 8 Interno, foglio n. 180, l'Amministrazione comunale di Gioia del Colle (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2122)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Rodrigo Notarbartolo di Villarosa, nato a Palermo il 26 settembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Torino in data 26 gennaio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(2074)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cerignola

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, numero 4396/23265, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Pece Luciano, nato a Cerignola il 21 gennaio 1890 e Pece Luigi, nato a Cerignola il 1° febbraio 1894 della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto » tronco urbano di Cerignola, estesa mq. 1045 riportata in catasto alla particella n. 37 a frazionarsi del foglio di mappa n. 201 del comune di Cerignola nonchè nella planimetria tratturale con il n. 12-*b*.

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, numero 43960/23264, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Losito Filomena, nata ad Andria il 28 aprile 1894 della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto » tronco urbano di Cerignola estesa mq. 920 riportata in catasto alla particella n. 37 a frazionarsi del foglio di mappa n. 201 del comune di Cerignola nonchè nella planimetria tratturale con il n. 12-*a*.

planimetria tratturale con il n. 12-*a*.

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, numero 43959/23263, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Ruglio Laura, nata a Cerignola il 10 settembre 1913, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto » tronco urbano di Cerignola, estesa mq. 71,55 riportata in catasto erroneamente nella maggiore superficie della « Strade pubbliche » del foglio di mappa n. 202 del comune di Cerignola nonchè nella planimetria tratturale con il n. 4 con tinteggiatura in giallo.

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, numero 43957/23261, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Specchio Luigi, nato in Cerignola il 21 ottobre 1922 della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto » tronco urbano di Cerignola estesa mq. 92,80 riportata in catasto erroneamente nella maggiore area delle « Strade pubbliche » del foglio di mappa n. 202 del comune di Cerignola nonchè nella planimetria tratturale con il n. 2 con tinteggiatura in giallo.

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, numero 43956/23260, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Strafile Giuseppe, nato a Cerignola il 1° giugno 1905 della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto » tronco urbano di Cerignola estesa mq. 92,54 riportata in catasto erroneamente nella maggiore area delle « Strade pubbliche » del foglio di mappa n. 202 del comune di Cerignola nonchè nella planimetria tratturale con il n. 1 con tinteggiatura in giallo.

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, numero 43958/23262, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Specchio Luigi, nato a Cerignola il 21 ottobre 1922 della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto » tronco urbano di Cerignola estesa mq. 92,80 riportata in catasto erroneamente nella maggiore area delle « Strade pubbliche » del foglio di mappa n. 202 del comune di Cerignola nonchè nella planimetria tratturale con il n. 3 con tinteggiatura in giallo.

(2061)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 705/201, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Sciorilli Domenico, nato in Orsogna il 20 novembre 1904 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Orsogna, estese mq. 6992 riportate in catasto alle particelle numeri 513 parte, 386-*a* del foglio di mappa n. 10 alla particella n. 1 del foglio di mappa n. 19 del comune di Orsogna nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 166, 174 e 175.

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 703/199, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Tenaglia Alfredo, nato in Orsogna il 7 aprile 1923 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Orsogna, estese mq. 2488 riportate in catasto alla particella n. 387-*a* del foglio di mappa n. 10 ed alle particelle numeri 239 parte e 240 parte, 273-*b* e 428 del foglio di mappa n. 11 del comune di Orsogna nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 142, 172 e 173.

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 702/198, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Tenaglia Maria, nata ad Orsogna il 24 novembre 1933 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Orsogna, estesa mq. 526 riportata in catasto alla particella n. 387-*d* del foglio di mappa n. 10 del comune di Orsogna nonchè nella planimetria tratturale con il n. 145.

(2064)

(2064)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Furci

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, n. 708/236, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Di Pasquale Camillo, nato a Furci il 24 gennaio 1929, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco rurale in Gissi e Furci, estese complessivamente mq. 7980 riportate in catasto alle particelle numeri 81 parte, 49 parte, 47-*d*, 47-*f*, 72-*d* del foglio di mappa n. 3 del comune di Furci, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 342, 349 e 350.

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, n. 709/237, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Di Pasquale Vincenzo, nato a Furci il 6 febbraio 1926 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Gissi e Furci, estese complessivamente mq. 8894 riportate in catasto alla particella n. 73-*g* del foglio di mappa n. 4 ed alle particelle numeri 46-*p*, 47-*c*, 1/13, 47-*e*, 72-*c* e 1/14 del foglio di mappa n. 3 del comune di Furci, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 299, 347 e 348.

(2063)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 13 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Agrigento — Intestazione: Contino Anna fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 46.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 13 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Agrigento — Intestazione: Contino Anna fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 — Data: 12 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Reggio Calabria — Intestazione: Zuccalà Giuseppe fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 222 — Data: 22 luglio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento Debito pubblico: Intestazione: Ansaldi Vittoria fu Antonio ved. Ciabattini — Titoli del Debito pubblico: nominativi 9 — Capitale L. 7200.

Numreo ordinale portato dalla ricevuta: MD.243 n. 16 — Data: 7 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Oddini Sardi Alessandra ora in Sacco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 580 — Data: 29 dicembre 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Muzzana Pierina, nata a Milano il 19 settembre 1903 — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 2 — Capitale L. 1.905.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 febbraio 1962

Il direttore generale: GRECO

(1592)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo dell'amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili quarantuno posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671 recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei quarantuno posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alla lettera *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza od in scienze politiche, conseguita in una Università della Repubblica, ovvero laurea in scienze sociali e politiche, conseguita presso l'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentacinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2 e 3 sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da a) ad e) del precedente numero 1, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali, che non siano in possesso del titolo di studio, di cui alla lettera A) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od aquiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), in cui intendono sostenere le prove orali, di cui al n. 11) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati, che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro;
8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);
9) legislazione speciale amministrativa;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dal tedesco e dall'inglese in italiano.

Le prove scritte vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 9.

I candidati che aspirino a concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione; ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata

dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno d'un anno;

13) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

14) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13:

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente

articolo, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con l'annuo stipendio lordo di L. 687.000, oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1962
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 304

(1822)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Milano, incaricata dell'espletamento del concorso a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1421, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 145/P.2.1.1. in data 29 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca, l'interprete principale Calà Salvatore è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice del pubblico concorso, citato nelle premesse, per i posti riservati al Compartimento di Milano.

Roma, addì 10 marzo 1962

Il direttore generale: RISSONE

(2078)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Bari, incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1. in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice del Compartimento di Bari per il concorso citato nelle premesse, l'interprete principale Carella Antonio.

Roma, addì 20 marzo 1962

Il direttore generale: RISSONE

(2079)

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Firenze, incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 2/P.2.1.1. in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesca), ai sensi del punto 8 dell'avviso-programma relativo al concorso citato nelle premesse, viene nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Firenze l'interprete principale Pepi Renato e per l'espletamento della prova facoltativa di telegrafo il capo stazione principale Calardini Aldo.

Roma, addì 20 marzo 1962

Il direttore generale: RISSONE

(2080)

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Firenze, incaricata dell'espletamento del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 31, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a ciquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 3/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice del Compartimento di Firenze per il concorso citato nelle premesse:

Portolani Adino, segretario principale, per le lingue francese ed inglese;

Kofler Adalberto, capo stazione principale, per la lingua tedesca.

Roma, addì 20 marzo 1962

Il direttore generale: RISSONE

(2081)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Firenze, incaricata dell'espletamento del concorso a ottocento posti di cantoniere in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1418, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli ad ottocento posti di cantoniere in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 144/P.2.1.1., in data 29 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

Il capo gestione principale Kofler Adalberto è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca, presso il Compartimento di Firenze.

Roma, addì 20 marzo 1962

Il direttore generale: RISSONE

(2082)

Sostituzione di un membro della 7ª Sottocommissione esaminatrice compartimentale di Milano, incaricata dello espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie delibere n. 139/P.2.1.1. in data 13 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso sopra citato e n. 38/P.2.1.1. del 10 agosto 1961 con cui sono state nominate altre Sottocommissioni presso il Compartimento di Milano.

Delibera:

Il capo stazione superiore a. r. Vitali Pietro, è nominato membro della 7ª Sottocommissione esaminatrice del concorso a milleduecento posti di manovale in prova per il Compartimento di Milano, in sostituzione del capo stazione principale Rastelli Felice, rinunciante all'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 10 marzo 1962

Il direttore generale: RISSONE

(2083)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso a settantaquattro posti di ispettore in prova (fra abilitati alla professione di ingegnere civile e industriale), nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1961, n. 4928, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1961, registro numero 43 bilancio Trasporti, foglio n. 400, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a settantaquattro posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere delle specialità civile (sottosezione edile e sottosezione trasporti) e industriale (sottosezione elettrotecnica, meccanica e navale);

Vista la delibera n. 110/P.2.1.1. in data 16 novembre 1961, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso citato nelle premesse;

Delibera:

Il dott. ing. Quadrini Pasquale, ispettore capo superiore, impossibilitato per sopravvenuta malattia ad assolvere l'incarico di membro della Commissione esaminatrice del concorso sopra citato, viene sostituito dall'ispettore capo superiore prof. ing. Baggiani Wladimiro.

Roma, addì 9 marzo 1962

Il direttore generale: RISSONE

(2084)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 31 dicembre 1960, n. 2808, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960 nei comuni di Boretto, Correggio (2ª e 4ª condotta) e Sant'Ilario d'Enza, posti ridottisi, poi a tre in quanto la 4ª condotta medica di Correggio, con deliberazione approvata, è stata soppressa;

Visto il decreto di questo Ufficio in data 15 marzo 1962, n. 757, con il quale è stata stralciata dal citato bando di concorso la 4ª condotta medica di Correggio;

Visto il decreto di questo Ufficio in data 9 dicembre 1961, n. 2797, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visti gli atti relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice, costituita con decreto di questo Ufficio in data 12 ottobre 1961, n. 2391, modificato con decreto in data 24 novembre 1961, n. 1455;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Paglia Gino punti 53,400
2. Luppi Ugo . » 50,779
3. Mammi Luciano » 49,103
4. Negri Ernestino » 48,658
5. Turina Giovanni » 47,220
6. Santini Orazio . » 45,444
7. Piccinini Pietro » 44,209
8. Annoni Bruno » 43,791
9. Domenicali Giacomo » 43,445
10. Gianferrari Tobia » 42,909
11. Menozzi Aurelio » 42,831
12. Toschi Gian Paolo » 41.640
13. Prati Pier Luigi » 41,110
14. Rossi Aurelio » 40,745
15. Casini Ropa Enrico . » 40,295
16. Campanini William » 40,096
17. Tolomelli Paolo » 39,947
18. Rizzica Paolo » 39,819
19. Bondi Antonio . » 39,785
20. Mariani Lucio » 39,664
21. Ceresini Emilio » 39,633
22. Bernardini Oscar » 39,509
23. Nieri Guido » 39,314
24. Medici Giovanni » 39,230
25. Gamberini Rodolfo » 39 —
26. Ferrari Aurelio » 38,663
27. Rota Gian Luigi » 38,659
28. Avanzini Zonio » 38,283
29. Corradi Luciano » 37,957
30. Medici Settimo » 37.097
31. Costa Alcide » 36,533
32. Veronesi Gustavo » 36,483
33. Amaducci Alessandro » 36,459
34. Volpogni Domenico » 36,427
35. Contini Cleto » 36,315
36. Cocconi Ivo 36 —
37. Bonvicini Sergio » 35,742

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e dei comuni di Boretto, Correggio e Sant'Ilario d'Enza.

Reggio Emilia, addì 21 marzo 1962

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 21 marzo 1962, n. 796, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso ai posti di medico condotto vacanti nei comuni di Boretto, Correggio (2ª condotta) e Santo Ilario d'Enza;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;
Visto il regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Paglia Gino: Boretto;
2) Luppi Ugo: Sant'Ilario d'Enza;
3) Mammi Luciano: Correggio (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e dei comuni di Boretto, Correggio e Sant'Ilario d'Enza.

Reggio Emilia, addì 21 marzo 1962

Il medico provinciale: CAVINA

(2085)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2281 del 20 febbraio 1961, con il quale venne bandito pubblico concorso per esami e titoli a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto pari numero del 18 aprile 1961 e riscontrati regolari;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con *regio decreto 2 luglio 1934, n. 1265, il regolamento approvato* con regio decreto 11 febbraio 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso sopracitato:

1. Molà Onorato . . . . punti 56,413
2. Giuliano Michelangelo . . . . . . » 55,345
3. Idoni Gualtiero . . . . » 54,420
4. Zambon Renzo . . . . » 53,897
5. Carlotti Giancarlo . . . . » 53,738
6. Fraccalanza Alberto . . . . . . » 53,454
7. Boatto Luigi . . . . » 53,288
8. Martina Valentino . . . . » 53,266
9. Perissinotto Dino . . . . » 53,159
10. Sernaglia Carlo . . . . » 53,035
11. Spagnol Aldo . . . . » 52,965
12. Saracino Antonio . . . . » 52,909
13. Zanovello Grado » 52,308
14. Drigo Rino » 52,227
15. Zagatti Gian Franco . . . . . . » 52,038
16. Olmeda Raffaele . . . . » 51,960
17. Pasian Giacomo . . . . » 51,803
18. Pizzolitto Giacomo . . . . . . » 51,604
19. Novelli Livio . . . . » 51,585
20. Pellini Bortolo . . . . » 51,555
21. Pagliani Gian Luigi . . . . . . » 51,477
22. Tirindelli Roberto . . . . » 50,719
23. Tammeo Nicola . . . . » 50,294
24. Fioretti Luigi . . . . » 49,852
25. Locatelli Umberto . . . . » 49,409
26. Sequi Carlo . . . . » 49,175
27. De Pascale Nicola . . . . » 49,090
28. Bortolozzo Dante . . . . » 49 —
29. Grubissa Augusto . . . . » 48,988
30. Orlando Giuseppe . . . . » 48,784
31. D'Amanzo Antonio . . . . » 48,579
32. Capra Eugenio . . . . » 48,545
33. Tinelli Luigi . . . . » 48,352
34. Bombieri Giancarlo . . . . . . » 48,090
35. Bressanin Curzio . . . . » 47,636
36. Bezzegato Lucio . . . . » 47,606
37. Fabris Romano . . . . » 47,215
38. Bellico Carlo . . . . » 47 —
39. Pomiato Alessandro . . . . . . » 46,318
40. Spinello Giocondo . . . . » 46,056
41. Maritan Afro . . . . » 46,011
42. Ilacqua Nicola . . . . » 45,534
43. Giraldi Alfredo . . . . » 44,500
44. Fanzago Antonio . . . . » 44,425
45. Zanninello Giovanni . . . . . . » 44,068
46. Magistro Francesco . . . . . . » 43,784
47. Mella Francesco . . . . » 43 —
48. Favit Enzo . . . . » 42,500
49. Modenese Giustiniano . . . . . . » 42,204
50. Bertocco Alessandro . . . . . . » 40,500
51. Bertolini Italo . . . . » 38,500

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Venezia, dell'Ufficio del medico provinciale di Venezia e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 10 marzo 1962

Il medico provinciale: CANALIS

(2056)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3844/2 del 2 marzo 1962, con il quale l'ostetrica Capulli Maria Luisa veniva assegnata alla condotta ostetrica del comune di Barisciano, frazione Picenze;
Preso atto che la ostetrica predetta ha rinunziato alla nomina;
Considerato che in base all'ordine di graduatoria ha diritto di essere assegnata alla sopraindicata condotta, l'ostetrica Marchesani Mimma;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 15 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Barisciano, frazione Picenze, è assegnata all'ostetrica Marchesani Mimma.

Il sindaco di Barisciano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè affisso all'albo di questo Ufficio ed a quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 15 marzo 1962

Il medico provinciale: MOROSI

(2058)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 520 e n. 521 del 16 febbraio 1962, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai sanitari vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia, bandito con decreto n. 2160 del 3 agosto 1961;
Considerato che a seguito della rinuncia del dott. Carmelo Cortese, comunicata dal sindaco di Calice al Cornoviglio con nota n. 731 del 10 marzo 1962, si è resa disponibile la condotta di Calice al Cornoviglio;
Ritenuto, pertanto che occorre provvedere alla assegnazione della predetta condotta al sanitario che segue in graduatoria il candidato rinunciatario;
Vista la graduatoria;
Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 285;

Decreta:

Il dott. Iannucci Antonio, 3° classificato nel concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Calice al Cornoviglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Calice al Cornoviglio.

La Spezia, addì 20 marzo 1962

Il medico provinciale: SALVADORI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 520 e n. 521 del 16 febbraio 1962, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai sanitari vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia, bandito con decreto n. 2160 del 3 agosto 1961;
Visto il proprio decreto n. 927 in data odierna, con il quale il dott. Iannucci Antonio, già dichiarato vincitore della condotta medica di Zignago, è stato ora dichiarato vincitore della condotta di Calice al Cornoviglio, dallo stesso indicata in ordine preferenziale;
Ritenuto pertanto che occorre provvedere alla assegnazione della predetta condotta di Zignago al candidato che segue in graduatoria il dott. Iannucci Antonio;
Vista la graduatoria;
Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi in ordine preferenziale;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 285;

Decreta:

Il dott. Dini Pier Luigi, 4° classificato nel concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Zignago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Zignago.

La Spezia, addì 20 marzo 1962

(2057) *Il medico provinciale*: SALVADORI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Sostituzione di componenti della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Enna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3140 del 7 ottobre 1961, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Enna;
Considerato che l'ufficiale sanitario a suo tempo designato dal comune di Enna non aveva i requisiti prescritti;
Considerato che il dott. Bellini Domenico, vice prefetto presidente, è stato trasferito ad altra sede ed occorre, quindi, provvedere alla sua sostituzione;
Vista la nuova proposta avanzata dal Comune interessato;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. 138 in data 30 novembre 1959, prot. n. 100.1.884;
Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Bellini Domenico, vice-prefetto presidente, è sostituito nell'incarico di presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, dal vice-prefetto dott. Angelo Rosario.

Il dott. Barbarino Leonardo, ufficiale sanitario del comune di Calascibetta, è sostituito nell'incarico di componente della Commissione anzidetta dal dott. Lo Re Salvatore, ufficiale sanitario di Piazza Armerina.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Enna.

Enna, addì 23 marzo 1962

(1286) *Il medico provinciale*: GRASSI

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.